



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/04/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 11 febbraio 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in data 28 febbraio 2019 in corrispondenza della rata n. 48 su complessive n. 120 rate mensili.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 9 dicembre 2019, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo «il rimborso di una somma pari alla riduzione di tutti i costi sostenuti in sede di perfezionamento del contratto, con calcolo che sia improntato ad un criterio proporzionale risultante dal rapporto tra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue dovute all'anzidetta anticipata estinzione».

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, confermata l'avvenuta estinzione in via anticipata del finanziamento in data 28 febbraio 2019, ha affermato che il contratto disciplinava in modo chiaro l'ipotesi di estinzione anticipata, distinguendo gli oneri suscettibili di rimborso *pro quota* in quanto di natura *recurring* e quelli a carico del cliente in quanto di natura *up front* ed ha pertanto eccepito la natura *up-front* delle commissioni [nome intermediario]. Ha sostenuto l'inefficacia diretta tra privati della sentenza dell'11 settembre 2012 della CGUE. Ha infine dato atto di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo ed utilizzando il calcolo lineare, la quota non maturata delle "spese riscossione rata" per la somma di € 124,56, ritenendo di conseguenza di non dovere



nient'altro alla ricorrente.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Tra le parti è pacifico che il prestito sia stato estinto in corrispondenza del pagamento della rata n. 48 su complessive rate n. 120, tuttavia in atti non è stato versato il conteggio estintivo.

È stata prodotta dalla ricorrente la copia della liberatoria, datata 12 marzo 2019, nonché copia integrale del contratto sottoscritto in data 11 febbraio 2015.

Non consta evidenza del rimborso di € 124,56 di "Spese riscossione rata" che l'intermediario ha dichiarato di aver già corrisposto alla ricorrente in sede di conteggio estintivo. Tale rimborso non è stato confermato dalla parte ricorrente.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd.sentenza *Le xitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "commissioni [nome intermediario]" e "spese di riscossione rata" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*. Ciò in quanto la descrizione delle prime nel contratto risulta essere ambigua, contraddittoria ed opaca e, in quanto tale, l'orientamento condiviso del Collegi ABF conviene sull'applicazione del criterio *pro rata*. Quanto alle seconde, è lo stesso contratto a definirne la natura *recurring*, prevedendone la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,83%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,75%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni [nome intermediario]				1.069,20	Recurring	60,00%	641,52		641,52
spese incasso rata				207,60	Recurring	60,00%	124,56		124,56
<b>Totale</b>				<b>1.276,80</b>					<b>766,08</b>

Dal prospetto si evince che il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 766,08 di cui: € 641,52 a titolo di “commissioni [nome intermediario]” ed € 124,56 a titolo di “Spese incasso rata”, fatto salvo quanto sopra si è detto in merito all’asserito rimborso di quest’ultima voce di costo da parte dell’intermediario del quale manca in atti riscontro. In considerazione di quanto risulta dal calcolo così effettuato e nei limiti sopra esposti, il ricorso può trovare sostanziale accoglimento.

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 766,08, al netto di quanto eventualmente già versato.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA